



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

SENT. N. 11/24  
LIQUID. CONTROL. N. 4/24

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 20.2.2024, letti gli atti del procedimento n. 78-1/2023 r.g., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

I sig.ri \_\_\_\_\_ a Guardiagrele 1 \_\_\_\_\_ sidente in località Cerchiara n. 6, C.F. \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (nata a Guardiagrele \_\_\_\_\_ vi residente in località Cerchiara n. 6, C.F. \_\_\_\_\_ in data 26.10.2023 hanno depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. di Tollo, ricorso con cui hanno chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei loro beni, procedura di carattere familiare, ai sensi dell'art. 66 d. lgs. n. 14/2019, trattandosi di membri della stessa famiglia, non conviventi tra loro, ma il cui sovraindebitamento ha un'origine comune, derivando anche dal contratto di mutuo fondiario concluso il 16.9.2008 con la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a. dal sig. \_\_\_\_\_ in qualità di mutuatario e dalla sig. \_\_\_\_\_ in qualità quale datrice di ipoteca

Il Tribunale,

preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che i sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ si trovino in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dal perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il loro patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte,

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C. di Tollo, che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori,

udito il procuratore dei ricorrenti ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza dell'8.2.2024 dinanzi al giudice relatore,

preso atto del fatto che le masse attive e passive dei due richiedenti sono state mantenute distinte, conformemente a quanto stabilito dall'art. 66 comma 3 d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto, ai fini di quanto stabilito dall'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019, che i redditi necessari ai ricorrenti, per il mantenimento loro e dei loro nuclei familiari, debbano quantificarsi:



- in € 1.400,00 per il sig. \_\_\_\_\_ poiché le spese indicate nella relazione particolareggiata, pari ad € 900,00 mensili per generi alimentari, sono eccessive in considerazione del fatto che il suo nucleo familiare è composto da sole due persone (ossia dal medesimo richiedente e dalla coniuge sig.ra \_\_\_\_\_), e ad € 300,00 per servizi sanitari, parimenti eccessive in considerazione della mancata documentazione di problematiche di salute dei componenti del nucleo familiare; tuttavia, considerata l'entità della pensione mensile percepita dal sig. \_\_\_\_\_, pari a circa € 920,00, e la mancata percezione di redditi da parte della coniuge sig.ra \_\_\_\_\_ che svolge attività imprenditoriale in perdita, i redditi percepiti dal sig. \_\_\_\_\_ devono essere –almeno allo stato e fatte salve eventuali sopravvenienze reddituali che sarà obbligo del liquidatore segnalare al Tribunale- esclusi dalla liquidazione;
- in € 800,00 mensili per la sig.ra \_\_\_\_\_ perché le spese indicate nella relazione particolareggiata, pari ad € 600,00 mensili per generi alimentari, sono eccessive, essendo ella unica componente del suo nucleo familiare, e ad € 400,00 per servizi sanitari, parimenti eccessive in considerazione della mancata documentazione di sue problematiche di salute

ritenuto infatti che i dati ISTAT richiamati nella relazione particolareggiata possano avere una valenza piuttosto relativa, dovendo essi essere adeguati alla situazione di indebitamento dei ricorrenti, cui può essere riconosciuto il significativo beneficio della esdebitazione soltanto a condizione che i loro creditori vengano soddisfatti in maniera non irrisoria, e che destinino ai creditori stessi tutti i loro beni ed i loro redditi, ad eccezione (di quelli indicati dall'art. 268 comma 4 d. lgs. n. 14/2019, ed in particolare) di quelli strettamente necessari per il loro mantenimento, dovendo quindi adeguare il loro tenore di vita in maniera funzionale agli obiettivi ed alla *ratio* della procedura,

riservata alla fase di predisposizione del piano di riparto, di competenza del liquidatore, la corretta collocazione del credito del professionista legale che ha assistito i ricorrenti, che non gode della prededuzione (riconosciuta al solo credito dell'O.C.C.) ma del privilegio,

**p.q.m.**

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni dei sig.ri C \_\_\_\_\_ o e \_\_\_\_\_, con l'esclusione dell'autocarro targa \_\_\_\_\_ avente un valore commerciale inferiore ai costi per la sua vendita, e del libretto postale della sig.ra \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, che, alla luce degli accertamenti condotti dall'O.C.C. funge da deposito delle sue entrate pensionistiche, ed ha una giacenza irrisoria.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 268 comma 4 lettera b) d. lgs. n. 14/2019, esclude dalla liquidazione:

- i redditi pensionistici percepiti dal sig. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, o, salve sopravvenienze reddituali che il liquidatore è obbligato a segnalare al Tribunale;
- i redditi pensionistici percepiti dalla sig.ra \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, fino all'importo mensile di € 800,00

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di Tollo, che ha assistito i sig.ri \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nella presentazione del ricorso introduttivo.

Ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione



Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva n. 215/2014 r.g., cui è riunita la n. 151/2017 r.g., pendente dinanzi a questo Tribunale), ed al concorso dei creditori.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, lì 20/02/2024

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco



